

Roma, 20 APR. 2012

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
FORLI' - CESENA
PIAZZA SAFFI, 36
47121 FORLI' (FC)

Direzione Regionale dell'Emilia
Romagna
Via Marco Polo n.60
Bologna

Prot. n. 954-52633/2012

**OGGETTO: *Interpello 954-569/2011-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FORLI' - CESENA
Codice Fiscale 80000750408 Partita IVA 00606940401
Istanza presentata il 30/08/2011
Documentazione integrativa presentata il 23/12/2011***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio di Forlì sta predisponendo un regolamento per il deposito di listini prezzi, tariffari, offerte e preventivi e per il rilascio di visto di deposito e di conformità degli stessi.

In particolare, l'ente istante rappresenta che le imprese interessate possono richiedere il deposito dei propri listini prezzi, tariffari, offerte e preventivi.

Le imprese depositanti ed altri soggetti interessati possono, inoltre, richiedere alla

Camera di Commercio il visto di conformità su preventivi, offerte e fatture relativi a listini e tariffari precedentemente o contestualmente depositati.

Tale deposito, che ha fini pubblicitici, viene in genere richiesto dalle imprese che vendono i propri prodotti ad operatori che usufruiscono di finanziamenti ed agevolazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Al fine di regolamentare tale procedura, la Camera di Commercio di Forlì chiede di conoscere se per le richieste di deposito e di visto di deposito debba essere corrisposta l'imposta di bollo di cui all'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

L'ente interpellante chiede, inoltre, se l'imposta di bollo sia dovuta anche sull'esemplare restituito al richiedente con il visto di conformità.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Camera di Commercio interpellante ritiene che per le istanze oggetto dell'interpello non debba essere corrisposta l'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 3 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 14,62, per ogni foglio, per "*(...) Istanze, petizioni, ricorsi (...) diretti (...) agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*".

Il successivo articolo 4 prevede lo stesso trattamento per gli "*Atti e provvedimenti*

degli organi dell'amministrazione dello Stato, (...) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta."

Dall'esame della bozza di regolamento allegata alla presente istanza di interpello, con il quale è istituito il servizio di deposito listini prezzi, tariffari, offerte e preventivi, si rileva che gli operatori economici e le imprese depositano presso la Camera di Commercio i listini dei prezzi e delle tariffe e si impegnano a lasciare invariati i prezzi dei beni e dei servizi per il periodo di validità dell'atto depositato o sino a nuovo deposito.

Il deposito è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicistici; la Camera di Commercio svolge esclusivamente il ruolo di depositaria, senza effettuare alcuna valutazione in merito al contenuto e alla validità dei documenti presentati.

Può, altresì, rilasciare il visto di conformità riferito ai prezzi esposti sul documento presentato dagli interessati con quelli riportati sui listini, tariffari prezzi, preventivi e offerte, già depositati.

Al fine di individuare il corretto regime fiscale applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, alle richieste oggetto dell'interpello, è necessario stabilire, in via preliminare, se a seguito del deposito dei documenti sopra descritti vengano predisposti, da parte delle Camere di commercio, appositi registri o elenchi.

In proposito, la scrivente ha interpellato Unioncamere, che con nota n. 6797 del 10 aprile 2012, ha precisato che *"In occasione della richiesta di deposito di listini e di tariffari da parte delle imprese, le Camere di commercio si limitano a ricevere una copia originale del listino prezzi sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, la quale viene conservata ai fini della consultazione da parte degli interessati e non devono per legge mantenere un registro, o un elenco delle imprese che formulano tale richiesta, ovvero dei listini che ad esse sono depositate."*

Conseguentemente, per le richieste prodotte alla Camera di Commercio per il deposito di listini prezzi, tariffari, offerte e preventivi e per il visto di deposito non

deve essere corrisposta l'imposta di bollo. Come precisato, infatti, l'imposta di bollo trova applicazione, ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 solo in relazione alle istanze presentate ad Enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri.

Anche il conseguente rilascio del visto di deposito e di conformità non assume la valenza di provvedimento rilasciato da enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri e, pertanto, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 14,62, ai sensi dell'articolo 4 della citata tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

607

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

